COMUNE DI PIEVE TESINO **PROVINCIA DI TRENTO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. **20** reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione seduta pubblica

Oggetto: Comunità di Energia Rinnovabile "CER.Trentino Orientale soc. coop.": adesione del Comune di Pieve Tesino quale socio della medesima e approvazione dello Statuto della società previa acquisizione del parere della Corte dei Conti.

Il giorno **28** del mese di **OTTOBRE 2026** ad ore **20:33** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Alessandro**
2. **Boschetti Paolo**
3. **Buffa Nicola**
4. **Gecele Stefano**
5. **Granero Mariagrazia**
6. **Menon Stefano**
7. **Nervo Gianni**
8. **Nervo Oscar**
9. **Nervo Susi**
10. **Zampiero Laura**

Sono assenti giustificati i Signori: **Moranduzzo Michela, Nervo Ilaria**

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in prima convocazione, Oscar Nervo in qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunità di Energia Rinnovabile "CER.Trentino Orientale soc. coop.": adesione del Comune di Pieve Tesino quale socio della medesima e approvazione dello Statuto della società previa acquisizione del parere della Corte dei Conti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto segue:

L'investimento in fonti di energia rinnovabile, l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio sono state indicate dall'Unione Europea, in particolare a far data dal Green Deal Europeo del 2019, nonché dal legislatore nazionale, quali possibili soluzioni per affrontare la sfida della crisi climatica;

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - programma d'azione globale finalizzato a contrastare la povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità e pace adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite con la risoluzione 70/1 del 15.09.2015 - prevede tra le sue finalità, in particolare all'Obiettivo 7 «Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni», nella specie al punto 7.2 «Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia» ed al punto 7.3 «Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica», attraverso iniziative di transizione ecologica che comprendano sia la Natura che l'Uomo;

L'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di energie rinnovabili, anche in attuazione di tali obiettivi, punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), prevedendo che gli sia garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica, in particolare attraverso le "Comunità Energetiche Rinnovabili", indicate quale strumento privilegiato per facilitare la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, facendo al contempo fronte alle esigenze energetiche del territorio e limitandone i costi di trasporto;

L'Unione Europea ha riformato il proprio quadro normativo per la politica energetica con alcuni atti fondamentali quali la Direttiva UE 2018/2001 (RED2) e la Direttiva UE 2019/944 (IEM) che introducono la definizione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e di Comunità Energetica dei Cittadini (CEC) e disciplinano l'autoconsumo con i seguenti obiettivi: promuovere l'accettazione pubblica e lo sviluppo delle rinnovabili a livello decentralizzato, promuovere l'efficienza energetica a tutti i livelli e la partecipazione al mercato di utenti (in particolare domestici), consentire la fornitura di energia a prezzi accessibili e combattere la vulnerabilità e la povertà energetica;

Il Legislatore italiano ha recepito tali Direttive e definito le modalità e le condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e per la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) prima con l'art. 42-bis del Decreto n. 162/2019 (cd. Milleproroghe) e successivamente con il D.lgs. 199/2021 in attuazione della Direttiva 2018/2001 (RED2) per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D.lgs. 210/2021 in attuazione della Direttiva UE 2019/944 (IEM) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Tali Direttive prevedono che anche gli enti locali, in forma singola o associata, siano destinatari di un insieme di attribuzioni e competenze che consentano loro di promuovere azioni incisive e realizzare interventi in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione dei propri territori, di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di garantire ai cittadini l'accesso a un'energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti (Vademecum ANCI aprile 2024);

In attuazione dei suddetti Decreti l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il TIAD - Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso, pubblicato a dicembre 2022 ed aggiornato a gennaio 2024 (delibera 727/2022/R/eel s.m. con delibera dd. 30.01.2024 n. 15/2024/r/eel) che disciplina le specificità tecniche e la regolazione tariffaria dell'energia oggetto di autoconsumo diffuso e regola il meccanismo di funzionamento ed i

contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata nell'ambito delle configurazioni ammesse;
Da ultimo è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dd. 07.12.2023 - entrato in vigore a gennaio 2024 - contenente i nuovi incentivi per l'autoconsumo diffuso, cui è seguito l'aggiornamento delle Regole Operative del GSE nell'ultima versione del 16 luglio 2025;
In base a tali disposizioni normative e regolamentati, tutte le configurazioni beneficiano di: riduzione della spesa energetica per punti di prelievo fisicamente connessi agli impianti in regime di cessione parziale alla rete e in presenza di autoconsumo fisico, proventi derivanti dalla vendita dell'energia immessa in rete, riservata ai produttori degli impianti, rimborso delle tariffe di trasmissione dell'energia elettrica e, ove previsto, anche di quelle di distribuzione;
L'obiettivo delle CER è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da farli divenire parte attiva delle diverse fasi del processo produttivo; i cittadini potranno infatti consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, ambientali e sociali, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia;
Oltre al contributo di valorizzazione sopra menzionato, le misure incentivanti sono disciplinate in particolare dal citato D.M. dd. 07.12.2023, n. 414 (CACER) che le ha così definite:

- Misura 1 - Incentivi in conto esercizio (tariffa incentivante) per l'energia elettrica autoconsumata da impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) fino al 31.12.2027 o per un contingente complessivo pari a 5 GW;
- Misura 2 - Incentivi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili conferiti alle comunità energetiche e alle configurazioni di autoconsumo collettivo nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti derivanti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per i gruppi e le Comunità Energetiche nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. Tale misura ha avuto termine il 30/11/2025 e non è quindi più attiva.

Il Decreto MASE n. 414/2023 dd. 07.12.2023 (CACER) stimola quindi la nascita e lo sviluppo delle CER e l'autoconsumo diffuso in Italia, favorendolo in particolare nei piccoli Comuni attraverso l'incentivo alla realizzazione di impianti di produzione di FER (Fonti di Energie Rinnovabili);
Le CER sono considerate uno strumento fondamentale - anche e soprattutto per i piccoli Comuni - per la massimizzazione del potenziale di autoconsumo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, garantendo benefici di carattere sociale, ambientale ed in misura relativa anche economico ai partecipanti.
In base ai provvedimenti sopra elencati, l'energia condivisa è incentivabile se è prodotta da impianti con le seguenti caratteristiche:

- Alimentati da fonti rinnovabili di potenza massima 1 MW;
- Sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento per la configurazione di condivisione;
- Entrati in esercizio successivamente alla data del 16.12.2021 e, in ogni caso, dopo la data di costituzione della CER;
- Di nuova costruzione o nuove sezioni di impianti esistenti;
- Realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione nel caso di fotovoltaici, o rigenerati per le altre tipologie;
- In linea con i requisiti previsti dal principio DNSH (Do Not Significant Harm);
- Impianti a biogas o biomassa: rispetto criteri descritti dal Decreto CACER;
- Non finalizzati alla produzione di idrogeno con emissioni >3 ton CO_2eq/ton H_2;
- Non in "scambio sul posto" o beneficiari di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica;

I membri della CER possono essere, secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, "*persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti*

e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 199/2021 si sottolinea che qualsiasi CER non può avere come obiettivo principale quello di realizzare profitti finanziari (e quindi lo scopo potrà essere sociale, con redistribuzione degli incentivi, dedotte le spese e le quote da assegnare a producer e consumer, a favore del territorio);

Il D.M. dd. 07.12.2023, n. 414 (CACER) stabilisce inoltre che una quota della tariffa incentivante incassata dalla CER debba essere sia destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Tale previsione normativa garantisce ulteriormente la vocazione comunitaria e sociale dell'iniziativa.

Tutte le CER devono, poi, garantire "una partecipazione aperta a tutti i consumatori energetici" (art. 31, comma 1, lett. d) D.Lgs. 199/2021) e riconoscere il diritto di "recedere in ogni momento" ai propri membri (art. 32, comma 1, lett. b) del medesimo Decreto). Ciò significa che la CER si caratterizza per la cosiddetta "porta aperta" sia in entrata sia in uscita, similmente a quanto richiesto, in forma più attenuata, a qualsiasi cooperativa del mondo, dal primo principio cooperativo (denominato *Adesione libera e volontaria*), contenuto, assieme agli altri principi cooperativi, all'interno della *Dichiarazione di identità cooperativa*, approvata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI), a Manchester il 23 settembre 1995.; L'atto costitutivo della CER, benché debba contemplare l'indicato recesso ad nutum, può subordinare l'uscita anticipata del recedente all'adempimento di determinate obbligazioni, come il pagamento di importi «equi e proporzionati» alla sua compartecipazione agli investimenti sostenuti dalla CER, come previsto dall'art. 32, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 199/2021 (Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 38-2024/I - Le Incentivate Comunità Energetiche Rinnovabili e il loro Atto Costitutivo di E. Cusa);

Secondo lo stesso studio "il diritto italiano non impone la preminenza di una certa categoria di membri della CER sulle altre, né garantisce l'autonomia della CER solo rispetto agli eventuali imprenditori che la compongano (diversamente dai legislatori tedesco e francese); sicché in una CER italiana può legittimamente accadere che piccole/medie imprese (PMI) abbiano più voti delle persone fisiche; sarebbe preferibile al riguardo che gli atti costitutivi prescrivano la prevalenza dei voti spettanti alla categoria dei consumatori energetici (…)" e che "la CER andrebbe promossa dai poteri pubblici come strumento di autotutela dei predetti consumatori";

La CER, quindi, non è soltanto una comunità di interessi, ma anche una comunità territoriale, che pensa, struttura e modella il proprio impatto sociale, ambientale ed economico (anche) secondo le necessità e le caratteristiche del territorio in cui si colloca e con il coinvolgimento di tale collettività;

Con l'entrata in vigore del Decreto CACER, l'ente locale può ridurre e razionalizzare i costi legati al consumo di energia facendo ricorso ad una delle configurazioni, anche a più di una contemporaneamente, a seconda che l'obiettivo sia quello di agire in forma individuale, oppure di avviare sul territorio un percorso partecipato e aperto a tutta la cittadinanza finalizzato alla costituzione di una o più CER;

Gli spazi comunali potenzialmente utili all'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili possono essere valorizzati in diversi modi tra cui la CER, che prevede il coinvolgimento di diversi altri clienti finali e/o produttori del territorio. Ciascun Ente locale può attivare in parallelo una o più configurazioni, fermo restando che una stessa utenza di consumo o una unità di produzione non può far parte di più di una configurazione (punto 1.1.4. Regole Operative GSE);

Risulta quindi opportuno che l'ente locale (Comune singolo o associato) possa partecipare all'attività di programmazione e di governo del territorio, potendo a tal fine definire una strategia locale di sviluppo sostenibile e compartecipare alla promozione ed incentivazione delle energie rinnovabili, in funzione degli elementi che caratterizzano il proprio contesto;

La società Costabrunella s.r.l., in proprietà dei tre Comuni del Tesino per il 60% delle quote, è proprietaria e gestisce, a seguito delle concessioni a derivare, diversi impianti idroelettrici sul

territorio comunale. L'attenzione del Comune di Pieve Tesino ad iniziative nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili è dimostrata inoltre dalla prossima realizzazione della nuova centralina di idroelettrica da 5.000.000 Kwh. nella zona del torrente Grigno sempre in comproprietà comunali e privati ;
L'attenzione sopra menzionata, espressa anche attraverso la realizzazione degli impianti descritti, oltre alla possibile realizzazione di un altro impianto idroelettrico, ha fatto maturare nell'Amministrazione comunale la volontà di esaminare la possibilità di aderire ad una Comunità energetica rinnovabile.
Inoltre, il comune, aderendo, garantirebbe la generazione di condivisione nelle ore notturne grazie ai consumi attivi (illuminazione pubblica, ...)
A dimostrazione anche della passione e dell'attenzione della comunità e della cittadinanza per il tema della produzione di energia da fonti rinnovabili, un gruppo di cittadini si è fatto promotore della costituzione di una comunità energetica, la Cer Trentino Orientale Società cooperativa, avvenuta in data 21.06.2023.
L'Amministrazione comunale ha ritenuto, quindi, doveroso avviare un percorso di verifica circa l'opportunità di diventare protagonista in maniera diretta dello sviluppo della nuova Comunità energetica. Oltre alla collaborazione nell'organizzazione di più incontri illustrativi dell'attività generale delle Comunità energetiche, la Comunità stessa ha provveduto all'organizzazione di due specifiche serate informativa, avvenute il giorno 25.09.2025 a Castello Tesino e il 22.04.2026 a Pieve Tesino.
Attualmente la Cer è attiva su tre cabine primarie Grigno, Scurelle e Borgo Valsugana della Valsugana e Tesino con circa 150 soci privati persone fisiche e giuridiche. Queste sono le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione a valutare la richiesta di adesione alla Cer Trentino Orientale Società cooperativa in qualità di socio.
L'Amministrazione comunale, al fine di comprendere la situazione in cui la medesima si trova al momento attuale ha richiesto ed ottenuto una relazione sullo stato attuale e prospettico dell'attività della Società. È stato inoltre richiesto lo statuto della Cooperativa.
In particolare è stata fornita un'analisi sulla base dell'attuale situazione tenendo presente i dati prospettici degli aderenti attuali alla società che dimostra dal 2026 un risultato economico finale attivo tenendo presente gli introiti derivanti dalla produzione e consumo di energia contemporanea tra i vari soggetti iscritti alla CER. L'esborso iniziale per il Comune di Pieve Tesino è di € 25,00 di quota sociale.

Rilevato che la forma giuridica scelta è stata quella della società cooperativa a prevalente scopo mutualistico che garantisce i principi di democraticità, mutualità e massima partecipazione caratterizzanti la CER, ipotesi condivisa anche a livello provinciale con la Federazione Trentina della Cooperazione, che ha partecipato attraverso proprio personale alle prime riunioni informative sull'argomento (preferendo tale forma societaria ad altre, quali l'associazione o la fondazione, che non garantiscono i principi di partecipazione aperta, mutualità e democraticità della cooperativa sopra richiamati, oltre che di strutturazione adeguata);
La CER costituita in forma di cooperativa consente una partecipazione "democratica" sia in fase di produzione che di consumo di energia. Le caratteristiche distintive che caratterizzano la cooperazione sono presenti per natura nella CER anche in considerazione che il profitto non è il fine ultimo delle proprie attività in quanto l'obiettivo principale risiede nella realizzazione di un beneficio sociale, ambientale e dopo, anche, economico. Oltre a ciò, le CER cooperative sono predisposte anche per ottenere e mantenere un forte legame con il territorio in cui operano, che si ritiene verrà esteso a tutta la Valsugana e Tesino caratterizzata da una presenza di tre cabine primarie di riferimento per tutto il territorio valligiano.
Richiamate le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato con il già citato Studio n.38-2024/I relativo alle incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20.03.2024, che indica la forma cooperativa come quella "ottimale per la gran parte delle CER da costituire, in forza delle sue finalità mutualistiche e del suo carattere aperto, democratico e solidaristico, che peraltro consente di perseguire, contemporaneamente, il suddetto scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e limitati scopi altruistico e lucrativo";

Ritenuto, in attuazione della politica ambientale ed energetica dell'Unione Europea e nazionale e quale Ente con un ruolo aggregativo ed in grado di facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini, che una società cooperativa garantisce in prospettiva una corretta informazione e una gestione non speculativa degli incentivi e degli altri benefici di legge relativi all'autoconsumo di energia rinnovabile, la promozione di percorsi di formazione, di raggiungimento di obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale, sviluppo culturale, sociale, attraverso attività di ricerca ed attività dirette a favore del territorio;

Dato atto che il quadro normativo sopra illustrato descrive la CER come un soggetto giuridico autonomo e controllato dai suoi membri, situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità;

Sottolineato che la CER si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di soggetti pubblici e privati, quali persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 accomunati dal fatto che la loro partecipazione alla CER non costituisca la loro attività commerciale e industriale principale; Atteso che:

- la CER assume un ruolo importante nella sfida energetica anche sotto il profilo educativo ed ha una funzione strategica nel miglioramento del comportamento dei cittadini e nel cambiamento culturale nell'uso individuale e collettivo dell'energia;
- la normativa di disciplina delle CER affida anche alle amministrazioni territoriali un ruolo di soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini;

Ritenuto pertanto rispondente all'interesse pubblico ed alle finalità dell'Ente l'adesione del Comune di Pieve Tesino alla società cooperativa Cer Trentino Orientale, ritenendo la relazione sullo stato attuale e prospettico dell'attività della stessa sufficientemente chiara nell'esplicitazione delle finalità che la società cooperativa vuole raggiungere, al fine di apportare al territorio e agli abitanti del territorio di riferimento non solo un beneficio economico, ma anche ambientale e sociale;

Preso atto, pertanto, della relazione sullo stato attuale e prospettico della Cooperativa, parte integrante e sostanziale e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Ricordato che ai sensi della L.R. 5/2008 è prevista per la CER la revisione cooperativa obbligatoria che sarà effettuata tramite la Federazione Trentina della Cooperazione;

Dato atto che gli incentivi annui previsti (GSE) consentono in via previsionale di sostenere le spese di gestione come sopra stimate;
Valutato quindi di poter procedere alla adesione alla CER sulla base dei presupposti normativi e di fattibilità sopra illustrati;

Viste le linee guida (Vademecum) sull'Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell'ANCI per i Comuni dd. aprile 2024 secondo cui i Comuni possono aderire ad una CER (costituita o costituenda) sul proprio territorio, promossa da associazioni di cittadini, altre istituzioni pubbliche e/o società partecipate, stakeholder locali, ecc. consentendo all'ente locale di valorizzare i propri consumi laddove non abbia le risorse per investire in impianti a fonti rinnovabili, o viceversa di incrementare la valorizzazione energetica del proprio patrimonio situato in aree distanti e/o isolate rispetto ai principali centri di consumo dell'ente. In questo caso, il Comune non sarà gravato dai costi di progettazione, di sviluppo e di costituzione della CER, ma prenderà parte all'iniziativa offrendo il proprio contributo in un momento successivo e nella modalità più confacente alle proprie circostanze: A. come

consumatore, facendo ingresso nella configurazione con uno o più dei POD di titolarità comunale in cui si registrano solo prelievi di energia; B. come prosumer (ovvero produttore e consumatore), mettendo a disposizione della comunità uno o più impianti di cui è titolare, partecipando pertanto sia come produttore che come consumatore tramite POD diversi; C. e/o come produttore, i cui impianti siano nella disponibilità e sotto il controllo della CER;

Richiamata al riguardo le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia FVG/52/2023/PASP riguardante l'adesione del Comune di Fontanafredda e ad una CER esistente in forma cooperativa e della Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Trentino Alto Adige, Sede di Trento, 62/2025/PASP riguardante l'adesione del Comune di Rumo alla Comunità di Energia Rinnovabile Nos Energia soc.coop., sulla base dell'art. 5 del TUSP il Testo unico delle società pubbliche, recentemente novellato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 118/2022, le amministrazioni pubbliche, tra cui i Comuni, sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21–bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria; la norma citata prevede che la Corte dei Conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. A seguito dei confronti con i Comuni, le Sezioni di Controllo della Corte citate hanno espresso un parere favorevole alla scelta dell'ente, in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP, pur raccomandando un attento monitoraggio dell'operazione societaria affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Richiamato lo scopo prevalentemente mutualistico e sociale delle CER di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021 secondo cui qualsiasi CER deve avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità (in attuazione dell'art. 2, p. 16 dir. 2018/2001/UE);

Visto l'art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 199/2021 che precisa, infatti, come l'energia autoprodotta (dalla CER) è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità;

Visto l'art. 4, comma 2 del TUSP che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi precisate;

Considerato che questo Ente, in linea con le indicazioni normative, non intende assumere partecipazioni di maggioranza all'interno della compagine sociale, bensì aderire quale socio al quale spetta l'obbligo della corresponsione della sola quota sociale di €. 25,00.= (venticinque/00),

Ribadito altresì che la CER Trentino Orientale soc.coop. ha finalità prevalentemente mutualistiche e perseguirà per Statuto lo scopo di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile tra i soci, senza esporre questa Amministrazione a rischi d'impresa;

Considerato che, in conformità all'art. 5 del TUSP la società cooperativa in quanto strumento societario, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere investimenti in impianti e nell'implementazione di tecnologie innovative, dotando gli utenti di strumenti avanzati per la gestione dei servizi di flessibilità per la rete di distribuzione, dimostrando così la sua infungibilità e unicità nel contesto economico e sociale attuale;

Considerato che l'energia condivisa dai punti di connessione ed eventualmente dagli impianti comunali e dagli altri impianti che verranno realizzati consentirà alla CER di percepire per 20 anni gli incentivi di legge, e che, in ogni caso, in base alla relazione consegnata risultano sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della cooperativa;

Atteso che, in ottemperanza alle Linee Guida CER/Vademecum ANCI dd. aprile 2024, nel definire la proposta organizzativa per la CER, si è provveduto a individuare una società esistente con forma giuridica idonea al perseguimento dello scopo sociale, in conformità alle previsioni del TUSP D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (Decreto Madia), con un modello di governance coerente con l'obiettivo di garantire una gestione trasparente e partecipata;

Dato atto che lo Statuto riporta i seguenti requisiti minimi:

- l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- la comunità è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria;
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla compagine sociale fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

Ritenuto opportuno ribadire che la forma giuridica della società cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla CER di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori;

Ricordato che la normativa disciplinante le CER è successiva al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

Allo stesso modo l'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 L.P. n. 19/2016, disciplina la materia de quo per gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento senza tener conto delle successive Direttive EU e Decreti ministeriali attuativi in tema di CER;

Ritenuto che, per quanto sopra richiamato, siano soddisfatti i requisiti e le finalità per la partecipazione di questo Ente nella CER con acquisto di una quota della "CER Trentino Orientale soc.coop." ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 19.08.2016, n. 175 (TUSP) essendo la suddetta partecipazione necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati dalla vigente normativa alle amministrazioni locali in materia di incentivo alla produzione e condivisione di energia rinnovabile e rispondente ai criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come sopra già illustrato;

Dato atto, inoltre, che tale scelta non solo sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, ma che costituisca attuazione diretta dei suddetti principi, nel pieno rispetto dell'art. 1 della L. 241/90, a differenza di quanto potrebbe essere invece una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia;

Visto l'art. 2525 del codice civile che disciplina il valore nominale delle quote per i partecipanti alle società cooperative;

Considerato che il Comune di Pieve Tesino intende partecipare quale socio acquisendo 1 (una) quota societaria;

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (TUSP), comma 3 che dispone "L'amministrazione invia lo statuto della società di acquisizione della partecipazione in qualità di socio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge 10.10.1990, n. 287 e alla Corte dei conti che delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli artt. 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla partecipazione di cui al presente articolo";

Ricordato che i commi 1 e 2 del citato art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" e che "L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate";

Visto il parere favorevole espresso su quanto sopra dal Revisore dei Conti dott. Emanuele Franzoia, assunto a protocollo comunale al nr.6051 in data 09/06/2026;

Dato atto che successivamente all'approvazione il presente provvedimento di partecipazione alla CER sarà trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti per i necessari adempimenti;

Precisato che la Federazione Trentina della Cooperazione, cui la CER è iscritta, garantirà il successivo necessario supporto contabile/amministrativo;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco a richiedere, una volta ottenuto il parere positivo della Corte dei Conti di Trento l'ammissione a socio della CER.Trentino Orientale soc. coop.;

Atteso che ai sensi dello Statuto comunale la competenza in merito alle partecipazioni societarie spetta al Consiglio comunale;

Visti la L.P. 09.12.2015, n. 18 ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);

Viste le LL.PP. n. 1/2005, n. 27/2010 e n. 19/2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla proposta della presente deliberazione dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della correttezza dell'azione amministrativa;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile per quanto di competenza da parte dal Segretario comunale ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL approvato con L.R. 2/2018;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e le motivazioni ivi illustrate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, per quanto sopra esposto, l'adesione del Comune di Pieve Tesino in qualità di socio alla Comunità di Energia Rinnovabile CER Trentino Orientale soc. coop., con sede in Castel Ivano CF: 02718310226 con acquisizione di 1 (una) quota sociale per un importo di valore pari ad €. 25,00.= (Venticinque/00).
3. Di approvare lo Statuto della società, allegato alla presente deliberazione in sub. "a" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di prendere atto dell'analisi economico finanziaria e del business plan della Società, allegati alla presente deliberazione in sub. "b" e "c" quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento .
5. Di autorizzare il Sindaco, previa acquisizione del parere della Corte dei Conti ovvero decorsi sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP, a richiedere l'ammissione alla società quale socio.
6. Di trasmettere il presente atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 175/2016 oltre che per opportuna conoscenza alla società ed alla Federazione Trentina della Cooperazione.
7. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale "Amministrazione trasparente" di questo Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97.
8. Di impegnare l'onere relativo alla partecipazione alla CER pari ad €. 25,00.= al Piano dei conti 3.1.1.3.2 missione 17 programma 1 cap. 2801/1 del bilancio corrente, adeguatamente stanziato.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
2. Ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 19/2026;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

I ricorsi 2. e 3. sono alternativi.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Oscar Nervo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno 30.10.2026, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 30.10.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione
- dichiarata immediatamente eseguibile
- esecutiva a pubblicazione avvenuta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo